II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 1979
che nega il carattere scientifico all'apparecchio denominato « Simplec Borehole Televiewer System, model CHH »

(79/313/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [2], in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che con lettera del 7 settembre 1978 il governo britannico ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Simplec Borehole Televiewer System, model CHH », destinato ad essere impiegato per attività di ricerca sulla natura delle fratture presenti nei terreni dove si trovano pozzi artesiani, debba essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 12 gennaio 1979 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un sistema di televisione che permette di determinare la struttura geologica del terreno attraversato dai pozzi o dai fori di trivellazione ; che detto apparecchio costituisce una particolare applicazione di uno strumento di normali caratteristiche tecniche, che esso non possiede le caratteristiche obiettive che lo rendono specificamente atto alla ricerca scientifica pura ; che esso viene utilizzato correntemente nel campo dell'estrazione del petrolio ; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che, pertanto, esso non può essere consideranto come un apparecchio scientifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'apparecchio denominato « Simplec Borehole Televiewer System, model CHH » non deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.